



IL SALVATAGGIO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO - II

Nella seduta n. 569 del 17 gennaio 2005 alla Camera dei Deputati, il relatore, onorevole Gianni Mancuso, ha dichiarato:

“Ai sensi del comma 2, a detta fondazione è trasferito il complesso dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la sola esclusione dei presidi ospedalieri menzionati nel precedente articolo 1.

Il comma 3 dispone, altresì, che la fondazione subentri all'Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso il relativo contenzioso e le situazioni creditorie e debitorie, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti di somministrazione di beni e servizi concernenti l'esercizio delle attività sanitarie svolte nei presidi ospedalieri. Sono comunque trasferite alla fondazione le obbligazioni pecuniarie sorte in conseguenza delle prestazioni e forniture eseguite fino alla data di entrata in vigore del decreto. Da quanto esposto, si ricava l'intendimento - peraltro dichiarato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (ed emerso nel corso dell'esame al Senato) - di far fronte alla preoccupante situazione finanziaria dell'Ente attraverso un intervento strutturale che, da un lato, salvaguardi la prosecuzione dell'attività sanitaria da parte dell'Ente e, dall'altro, attraverso la costituzione di una apposita fondazione, consenta di perseguire il risanamento economico attraverso l'utilizzazione dei beni già facenti parte del suo patrimonio. Un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, integrando il comma 2 dell'articolo in questione, prepone un apposito comitato alla vigilanza sull'attività di gestione della fondazione. Tale comitato è composto da cinque membri, rispettivamente nominati: dal Presidente del Consiglio dei ministri (con funzioni di presidente), dal ministro dell'interno, dal ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordine diocesano di Torino. Esso presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari; gli oneri per il suo funzionamento sono a carico dell'Ente Ordine Mauriziano.

Lo statuto della fondazione è approvato, ai sensi del successivo comma 7 dell'articolo 2, «con decreto del Ministro dell'interno» da adottarsi «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali (...), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 30 giorni dall'assegnazione». La previsione del parere parlamentare è stata introdotta da un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato.

Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la fondazione gestisce il patrimonio ed i beni dell'Ente di cui entra in possesso ai sensi del comma 2; provvede al risanamento del dissesto finanziario dell'Ente per la somma computata alla data di entrata in vigore del decreto in esame anche mediante la dismissione dei beni dal patrimonio disponibile, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; conserva e valorizza il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal già citato codice.

Il comma 5, come modificato da un emendamento approvato dal Senato, dispone che la fondazione Ordine Mauriziano partecipi all'atto costitutivo ed approvi lo statuto di un'altra fondazione, alla quale prendono parte il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici o privati interessati. Tale costituenda fondazione, finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda, avrà in godimento dalla fondazione Ordine Mauriziano i beni sabaudi indicati in una apposita tabella allegata al decreto-legge. In particolare, si tratta della Palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative pertinenze immobiliari, ivi compresa la biblioteca, gli archivi storici, il giardino retrostante, le Esedre ed il padiglione denominato Castelvecchio; del complesso monastico cistercense di Sant'Antonio di Ranverso, con il complesso edilizio del concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest'ultimo; del complesso monastico cistercense dell'abbazia di Staffarla, con il complesso edilizio del concentrico e le pertinenze mobiliari ed ambientali per una fascia di 100 metri a partire da quest'ultimo. (- segue)